Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – PROCURA FEDERALE – INDAGINI – PROROGA – PROCU GENERALE DELLO SPORT – AUTORIZZAZIONE – SINDACABILITÀ - ESCLUSIONE

Descrizione

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, CGS *"Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione di autorizzazione*." Dalla disposizione emerge un rapporto bipartito (Procura federale – Procura generale dello sport) nel quale non v'è spazio per un terzo soggetto (l'incolpato), né per un contraddittorio. La valutazione dei motivi posti a fondamento delle richieste di proroga è rimessa difatti all'apprezzamento del Procuratore generale dello sport, organo di garanzia per lo stesso incolpato. Nessuna udienza camerale è prevista, al pari della possibilità per le parti (incolpato e Procura) di presentare memorie. Inoltre, ogni fase del procedimento è comunicata al Procuratore generale dello sport sin dall'iscrizione nell'apposito registro e che alla richiesta di proroga, la Procura federale, alimentando il relativo fascicolo del procedimento, allega al Procuratore generale dello sport tutti gli atti compiuti. La richiesta di proroga della Procura federale – e a fortiori, la valutazione del Procuratore generale dello sport, che si salda *uno actu* con la richiesta - non è quindi sindacabile, essendo la potestà sul punto riservata dall'ordinamento settoriale sportivo alla Procura Generale del CONI, così come correttamente osserva l'appellante.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 8/CFA/2023-2024/H

Presidente

Torsello

Relatore

Torsello

Riferimenti normativi

art. 119, comma 5, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0008 CFA del 13 luglio 2023 (Procura Federale Interregionale/sig.ra Federica Maria De Feo e altri)